

*Legge della Provincia Autonoma di Trento per la promozione e diffusione della cultura di pace**

Art. 1 - Finalità della legge

1. La Provincia Autonoma di Trento, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.

2. A tal fine la Provincia Autonoma di Trento promuove la cultura della pace attraverso gli interventi disciplinati dalle vigenti leggi provinciali in materia di sostegno alla cooperazione per lo sviluppo, di emigrazione e di immigrazione straniera extracomunitaria, di diritto allo studio, di formazione professionale e di cultura.

3. La Provincia Autonoma di Trento promuove inoltre una migliore conoscenza dei problemi della pace, dei diritti umani, della solidarietà tra i popoli e delle modalità non violente di risoluzione dei conflitti, avvalendosi prioritariamente delle iniziative, degli studi, delle ricerche e della documentazione di cui alla presente legge.

Art. 2 - Forum trentino per la pace

1. È istituito il Forum trentino per la pace quale organismo permanente al fine di garantire una partecipata realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

2. Sono organi del Forum trentino per la pace:

- a) l'assemblea del Forum trentino per la pace;
- b) il consiglio per la pace;
- c) il presidente del Forum trentino per la pace.

Art. 3 - Composizione dell'assemblea del Forum trentino per la pace

1. L'assemblea del Forum trentino per la pace è composta:

- a) dal Presidente della Giunta provinciale o dall'Assessore al quale è affidata la materia delle attività culturali;

* Approvata dal Consiglio provinciale nella seduta del 6 maggio 1991 e promulgata il 10 giugno 1991.

b) dal Presidente del Consiglio provinciale o da un componente dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato;

c) da tre consiglieri provinciali, di cui due appartenenti alle minoranze presenti nel Consiglio provinciale, designati dal Consiglio provinciale;

d) da due rappresentanti degli enti locali, designati rispettivamente dalle sezioni provinciali dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità e Enti montani (UNCCEM) e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), scelti tra quelli partecipanti al coordinamento dei comuni per la pace;

e) da tre rappresentanti designati rispettivamente dal Museo trentino del risorgimento e della lotta per la libertà, dal Museo storico italiano della guerra, dalla Fondazione opera campana dei caduti;

f) da un rappresentante per ogni associazione o comitato, operante nell'ambito del territorio provinciale, che nello statuto preveda tra gli scopi sociali, in forma espressa, iniziative nel campo dei diritti umani, della cooperazione e dello sviluppo internazionale, della difesa popolare non violenta, della pace, del disarmo, del servizio civile sostitutivo del servizio militare.

2. L'assemblea del Forum trentino per la pace è nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera f), entro novanta giorni dall'inizio della legislatura inviano alla Presidenza del Consiglio copia del proprio statuto.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio accerta l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera f). Le associazioni o i comitati considerati in possesso dei requisiti designano il proprio rappresentante nell'assemblea del Forum trentino per la pace entro trenta giorni.

Art. 4 - Funzionamento dell'assemblea del Forum trentino per la pace

1. L'assemblea del Forum trentino per la pace è insediata dal Presidente del Consiglio provinciale.

2. Le sedute dell'assemblea del Forum trentino per la pace sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, sono pubbliche ed hanno frequenza almeno annuale.

3. Il presidente dell'assemblea del Forum trentino per la pace può invitare a partecipare alle riunioni dell'assemblea stessa, senza diritto di voto, rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni o amministrazioni, interessati agli argomenti posti in esame.

4. L'assemblea del Forum trentino per la pace si riunisce su convocazione del presidente o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

5. Le deliberazioni dell'assemblea del Forum trentino per la pace sono adottate a maggioranza dei presenti salvo i casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b).

Art. 5 - Compiti dell'assemblea del Forum trentino per la pace

1. All'assemblea del Forum trentino per la pace spetta:

a) eleggere il presidente ed il vicepresidente dell'assemblea e del consiglio;

b) eleggere i componenti del consiglio per la pace, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);

c) adottare il programma annuale e pluriennale di attività;

d) esprimere i pareri sulle questioni sottoposte dal consiglio per la pace.

Art. 6 - Composizione e funzionamento del consiglio per la pace

1. Il consiglio per la pace è composto:

a) da quindici componenti dell'assemblea del Forum trentino per la pace, eletti nel proprio seno, con voto limitato ai due terzi, scelti fra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e)

ed *f*). È comunque garantita l'elezione di almeno un componente scelto tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*);

b) dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), *b*) e *c*).

2. Le sedute del consiglio per la pace hanno frequenza almeno semestrale, possono essere convocate su richiesta di un terzo dei componenti e sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

3. Le sedute del consiglio per la pace non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni del consiglio per la pace sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 7 - *Compiti del consiglio per la pace*

1. Al consiglio per la pace spetta:

a) favorire lo svolgimento coordinato delle attività, attinenti alle finalità di cui alla presente legge, delle associazioni e dei comitati;

b) realizzare iniziative e manifestazioni di particolare interesse ai fini della cultura della pace, della solidarietà fra i popoli e dei diritti umani;

c) formulare proposte e fornire consulenze alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale in ordine alla promozione o alla adesione ad iniziative in sintonia con le finalità di cui alla presente legge;

d) favorire, in collaborazione con il competente servizio provinciale, l'introduzione nei programmi delle scuole dello studio dei problemi della pace e dei diritti degli uomini;

e) promuovere, in collaborazione con il competente servizio provinciale, la realizzazione di sussidi didattici e audiovisivi sui problemi della pace e della solidarietà fra i popoli, per le scuole di ogni ordine e grado e per le associazioni pubbliche e private che ne facciano richiesta;

f) promuovere, in collaborazione con il competente servizio provinciale, l'istituzione di borse di studio per ricerche condotte da studenti delle scuole di ogni ordine e grado e dell'Università di Trento su tematiche attinenti alle finalità di cui alla presente legge;

g) formulare proposte alla Giunta provinciale relativamente all'adozione:

1) del piano provinciale della cultura di cui all'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1987; n. 12, così come sostituito dall'articolo 31 della legge provinciale 2 luglio 1990, n. 20;

2) del piano provinciale per l'emigrazione di cui all'articolo 11 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13;

3) del programma provinciale di intervento a favore degli immigrati extracomunitari di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13;

4) del programma provinciale di sostegno alla cooperazione per lo sviluppo di cui all'articolo 4 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10;

h) predisporre il programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea del Forum trentino per la pace;

i) determinare gli incarichi, le consulenze e le convenzioni inerenti alle finalità della presente legge, sui quali delibera la Giunta provinciale.

2. Il consiglio per la pace adotta un regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento.

Art. 8 - *Elezioni e compiti del presidente del Forum trentino per la pace*

1. Il presidente è eletto dall'assemblea del Forum trentino per la pace, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*).

2. Il presidente del Forum trentino per la pace convoca e presiede l'assemblea del Forum trentino per la pace ed il consiglio per la pace.

3. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente, eletto dall'assemblea del Forum trentino per la pace, nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 9 – Attività di promozione e di ricerca

1. Il consiglio per la pace promuove e svolge attività di documentazione e ricerca nelle materie di cui alla presente legge, anche attraverso centri di documentazione che assumono il nome di "Casa per la pace".

2. Le iniziative di cui al comma 1 vengono attivate, in via prioritaria, presso le strutture messe a disposizione gratuita dalla Provincia, dai comuni o da altri enti.

3. Il consiglio per la pace promuove altresì rapporti con istituti di ricerca, associazioni, enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per favorire lo studio, la conoscenza ed il coordinamento delle iniziative e delle ricerche sui temi della pace, della solidarietà e dei diritti umani.

4. Il consiglio per la pace può inoltre proporre la stipulazione di convenzioni con gli istituti di ricerca, le associazioni, gli enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, di cui al comma 3, ed in particolare con il Museo trentino del risorgimento e della lotta per la libertà, il Museo storico italiano della guerra, la Fondazione opera campana dei caduti e l'IPRASE, che disciplinino lo sviluppo di ricerche anche comuni in tema:

- a) di pace e di diritti fondamentali degli uomini e dei popoli;
- b) di rapporti tra organizzazione economico-produttiva, ricerca scientifica e innovazione tecnologica nel quadro di sviluppo di una politica della pace e del disarmo;
- c) di esperienze, di ragioni storiche e di prospettive del principio della non violenza;
- d) di pedagogia e di didattica diretta alla produzione di programmi e di sussidi scolastici informati alla cultura della pace.

Art. 10 – Funzionamento del Forum trentino per la pace

1. Per il proprio funzionamento il Forum trentino per la pace si avvale della collaborazione di prestazioni volontarie e di obiettori di coscienza in servizio civile. Si avvale altresì di una segreteria tecnica, incardinata presso il servizio attività culturali, che assicura inoltre le funzioni di segreteria dell'assemblea e del consiglio.

2. Qualora sia necessario assumere spese, stipulare convenzioni o affidare incarichi di collaborazione per le finalità di cui alla presente legge, su conforme richiesta del consiglio della pace, provvede la Giunta provinciale.

3. Per la partecipazione alle sedute dell'assemblea del Forum trentino per la pace e del consiglio per la pace non vengono corrisposti emolumenti o gettoni di presenza; viene peraltro corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella misura applicata al personale provinciale.

Art. 11 – Norma transitoria

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), inviano alla Presidenza del Consiglio copia del proprio statuto per la prima costituzione dell'assemblea del Forum trentino per la pace.

Art. 12 – Copertura degli oneri

1. Alla copertura del maggior onere, valutato nell'importo di lire 2.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 10, comma 3, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa – tabella B – per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce "Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive", indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

2. Al maggior onere, valutato nell'importo di lire 3.000.000, derivante dall'applicazione

dell'articolo 10, comma 3, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "Amministrazione generale", programma "Amministrazione generale", area di attività "Servizi generali" del bilancio pluriennale 1991/1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

4. Per i fini di cui all'articolo 10, comma 2, con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa.

Art. 13 - *Variazioni di bilancio*

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - articolo 24) art. 123 - Nuova legge - Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive cod. mecc. 1119021232

in aumento:

Cap. 12300 - Spese per consigli, comitati e commissioni (legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni) cod. mecc. 2114210101

COMPETENZA 1991	CASSA 1991	1992	1993
- 2	- 2	- 3	- 3
+ 2	+ 2	+ 3	+ 3

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, le somme di cui all'articolo 12 sono portate in diminuzione delle "Spese per leggi in programma" ed in aumento delle "Spese per leggi operanti" nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 2 del medesimo articolo 12.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. ■